

sent. 22.7.2011
 C. n. 9.5.2011
 Rep. 16.7.2011

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI ROMA
 IX SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
 PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

in composizione collegiale, così composto:

dott. Tommaso Marvasi, presidente

dott. Gabriella Muscolo, giudice

dott. Ludovica Dotti, giudice relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80656 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 trattenuta in decisione all'udienza del 13/4/2011 e vertente

TRA

IMAI – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori in liquidazione, in persona dei liquidatori, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera 29 presso lo studio dell'avv. Andrea Micciché che lo rappresenta e lo difende per procura conferita in calce all'atto di citazione;

attore

E

ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema in persona del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata in Roma, piazza delle Muse 8 presso lo studio dell'avv. Ottavio Grandinetti che la rappresenta e la difende per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;

convenuta

Multiplex Gestioni s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour 17 presso lo studio degli avv. Michele Lo Foco e Alessandro Giussani che la rappresentano e la difendono per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;

convenuta

Lo
 CF

*
CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/1/2011 i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da verbale in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18/11/2008 l'IMAIE - Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (d'ora in avanti "I.M.A.I.E.") ha convenuto in giudizio la Multiplex Gestioni s.r.l. (d'ora in avanti "Multiplex") quale gestore di sale cinematografiche site a Roma, e l'ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema (d'ora in avanti "A.N.E.C.") quale associazione di categoria dei gestori di sale cinematografiche, al fine di sentire accertare e dichiarare che le parti convenute, sono obbligate al pagamento dell'equo compenso di cui all'art. 84 III comma della l. 22/4/1941 n. 633 (d'ora in avanti "l.d.a.").

A sostegno delle proprie pretese creditorie l'IMAIE ha riferito di essere un'associazione costituita dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative degli Artisti Interpreti o Esecutori (di seguito "AIE"), alla quale spetta ai sensi della l. n. 93/92 il compito di negoziare, incassare, ripartire tra gli AIE i compensi loro spettanti per l'utilizzazione delle prestazioni degli AIE, nonché la legittimazione ad esercitare le azioni giudiziarie volte all'adempimento delle suddette attività di incasso e ripartizione. L'IMAIE ha quindi agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento del compenso spettante agli AIE per la pubblica proiezione in sala delle opere cinematografiche, compenso posto a carico dei gestori delle sale cinematografiche, ai sensi dell'art. 84, III comma l.d.a.. Richiamando la vigente formulazione dell'art. 84 III comma l.d.a., come novellato da ultimo dal d.lgs. n. 154/1997, l'IMAIE afferma che la proiezione in sala delle opere cinematografiche e assimilate costituisca una di quelle «utilizzazioni» in presenza delle quali agli AIE spetta un «equo compenso» previsto nella disposizione menzionata; l'IMAIE ha altresì dedotto che i singoli gestori delle sale cinematografiche (i c.d. esercenti) siano i soggetti tenuti alla corresponsione di tale compenso in favore degli AIE. Di conseguenza, l'IMAIE ha evidenziato di essere legittimata a concludere con l'ANEC (in qualità di principale associazione sindacale degli esercenti cinematografici) l'accordo volto a stabilire l'equo compenso, ai sensi

dell'art. 84 IV comma l.d.a.. Su queste basi IMAIE ha inoltre riferito di essersi rivolta alle odierne parti convenute per proporre il perfezionamento di un accordo ai sensi del IV comma dell'art. 84 e, comunque, per ottenere il pagamento dell'equo compenso, ricevendo peraltro da entrambe una manifestazione di volontà di segno negativo. Ritenendo d'altra parte che la speciale procedura arbitrale richiamata nell'art. 84 IV comma non possa condizionare l'introduzione del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria, dovendo escludersi la natura di arbitrato obbligatorio, IMAIE proponeva quattro diverse domande e in particolare: 1) accertamento all'esercente dell'obbligo degli esercenti di pagamento del compenso di cui all'art. 84 III comma l.d.a.; 2) determinazione in via giudiziaria - in contraddittorio con IMAIE e ANEC - dell'equo compenso spettante agli AIE; 3) condanna dell'esercente al pagamento in favore di IMAIE dell'equo compenso come sopra determinato; 4) ordine nei confronti dell'esercente di consegnare a IMAIE l'elenco delle opere cinematografiche proiettate dall'esercente nelle proprie sale dal 1997 in avanti, con la specifica indicazione del periodo di proiezione.

La parte convenuta A.N.E.C., regolarmente costituita in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle domande di IMAIE in considerazione del difetto di legittimazione attiva di IMAIE e della nullità dell'atto di citazione; nel merito l'associazione convenuta ha contestato l'infondatezza delle domande avversarie ed il difetto di legittimazione passiva degli esercenti cinematografici. A.N.E.C. ha contestato che gli AIE che sostengono in opere cinematografiche una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, non possono vantare alcun diritto all'equo compenso di cui all'art. 84 III comma l.d.a., in occasione delle proiezioni di tali opere nelle sale cinematografiche; e in ogni caso gli esercenti cinematografici sono privi di legittimazione passiva in ordine alla pretesa ex art. 84 III comma vantata da IMAIE.

La società convenuta Multiplex Gestioni s.r.l. d'altra parte ha contestato la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande avanzate dall'IMAIE, evidenziando in particolare che l'attività propria dell'esercente le sale cinematografiche non costituisce esercizio di alcun diritto sull'opera cinematografica, ma rappresenta soltanto lo strumento attraverso il quale il

W0
A

produttore dell'opera esercita i propri diritti di sfruttamento sulla stessa. Multiplex ha chiesto pertanto il rigetto delle domande avversarie con vittoria delle spese di lite.

Acquisita la documentazione rispettivamente prodotta, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 26/1/2011 sulle conclusioni riportate a verbale.

Motivi della decisione

- Con la proposizione del presente giudizio IMAIE, quale associazione costituita dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ha azionato la propria pretesa creditoria ex art. 84 III comma l.d.a. nei confronti di Multiplex, quale gestore di sale cinematografiche, e di A.N.E.C. quale associazione di categoria dei gestori di sale cinematografiche.
 - L'art. 84 l.d.a. al II comma stabilisce in particolare che *"Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione"*.
 - Al III comma, il medesimo art. 84 l.d.a. prevede che *"Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica."*
- In via preliminare entrambe le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità della domanda, evidenziando l'insussistenza delle condizioni per l'operatività della sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.c.; A.N.E.C. ha eccepito in particolare il difetto di legittimazione ad agire di IMAIE per incassare e ripartire i compensi che l'art. 84 riconosce a favore degli AIE.

- Sotto un primo profilo, A.N.E.C. ha contestato che il fondamento di tale legittimazione di IMAIE non possa essere rinvenuto nelle previsioni di cui alla l. 5/2/1992 n. 93 il cui art. 4, intitolato "*Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori*", prevede espressamente che "*Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali è costituito l'IMAIE, avente come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.*".
- A.N.E.C. deduce infatti che l'insuperabile genericità del richiamo alle attività di tutela, difesa e promozione dei diritti degli AIE e degli interessi collettivi non consenta di individuare in tale disciplina il fondamento del potere di rappresentanza dell'IMAIE per conto degli associati.
- Sotto un diverso profilo, A.N.E.C. contesta altresì che tale fondamento possa essere rinvenuto nella norma di cui all'art. 167 l.d.a. il quale stabilisce che "*I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente (...) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti*"; la norma si limita infatti a prevedere la legittimazione ad agire del rappresentante del titolare dei diritti di utilizzazione, senza peraltro fornire indicazioni sui soggetti ai quali spetti tale potere di rappresentanza.
- Con riferimento alla legittimazione di IMAIE ad agire per incassare e ripartire i compensi che l'art. 84 riconosce a favore degli AIE, assume decisiva rilevanza la disciplina introdotta dall'art. 7, II comma della legge 29 giugno 2010, n. 100, il quale prevede che con effetto dal 14/7/2009 (quindi con riferimento a crediti sorti successivamente a quelli dedotti in giudizio) "*(...) sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-*



bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633." Per effetto di tale disciplina, al nuovo IMAIE sono stati trasferiti "compiti e funzioni" che in precedenza erano attribuiti ad IMAIE in liquidazione; tra le funzioni espressamente trasferite al nuovo IMAIE rientrano in particolare quelli di "incassare e ripartire" le somme di cui all'art. 84 l.d.a..

- Il legislatore ha quindi affermato che il nuovo IMAIE "eredita" le funzioni dell'istituto che lo ha preceduto, con particolare riguardo alla funzione di "incassare e ripartire" le somme di cui all'art. 84 l.d.a.; tale trasferimento, avvenuto per effetto di una espressa previsione normativa, si giustifica soltanto riconoscendo la preesistente titolarità in capo ad IMAIE in liquidazione delle medesime funzioni ed in particolare quella di incassare i crediti derivanti dall'art. 84 l.d.a..
- Sotto un diverso profilo, A.N.E.C. ha altresì eccepito l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità delle domande avanzate dall'IMAIE in considerazione dell'intervenuta estinzione dell'istituto, dichiarata con decreto prefettizio del 30/4/2009; tuttavia tale eccezione risulta del tutto infondata e deve essere respinta.
 - Infatti tale evento ha determinato il passaggio dell'istituto alla fase della liquidazione, permanendo la soggettività giuridica dell'ente stesso, quale titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi che ad esso fanno capo, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione.
 - Nel caso in esame il giudizio è stato proseguito dai commissari liquidatori dell'IMAIE, nominati dal presidente del tribunale di Roma il 28/5/2009; ai commissari sono stati attribuiti i "poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, con decisioni collegiali ivi compresa la riscossione e distribuzione agli aventi diritto dei proventi maturati e non riscossi e di quelli che matureranno nel

corso delle attività liquidatorie"; gli stessi commissari si sono costituiti in giudizio con memoria depositata il 4/11/2009, insistendo per l'accoglimento delle domande già avanzate dalla IMAIE.

- L'apertura della procedura liquidatoria esclude che si sia verificata la cessazione della soggettività giuridica dell'ente; l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della parte convenuta con riferimento a tale vicenda deve essere pertanto respinta.
- Quanto al merito della controversia, l'IMAIE ha chiesto in via principale l'accertamento del proprio diritto di ottenere il pagamento dell'equo compenso previsto dall'art. 84 III comma l.d.a.; l'IMAIE ha individuato nelle parti convenute i soggetti obbligati a tale pagamento, in qualità di soggetti che esercitano i diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica. Secondo la prospettazione di parte attrice, la pubblica proiezione dell'opera nelle sale cinematografiche integrerebbe una di quelle "*ulteriori utilizzazioni*" che legittima gli AIE a pretendere il pagamento dell'equo compenso.
 - Nel sistema delineato dall'art. 84 l.d.a., il diritto degli AIE all'equo compenso viene riconosciuto "*per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2*"; a sua volta il comma 2 contempla "*l'utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione*".
 - Nella prospettazione di parte attrice la proiezione nelle pubbliche sale cinematografiche rappresenta una forma di utilizzazione "*diversa*" da quelle previste nel secondo comma e pertanto automaticamente fonte del diritto all'equo compenso di cui al terzo comma del medesimo art. 84 l.d.a..
- Tale impostazione non può essere condivisa in quanto non tiene conto delle concrete caratteristiche dell'opera cinematografica e della complessa evoluzione della normativa di settore, anche di rango comunitario.

Lo
AR

- o Va in primo luogo evidenziato che - a differenza di altre forme di espressione artistica - l'opera cinematografica non è destinata alla fruizione da parte del pubblico presente alla sua realizzazione; l'opera cinematografica viene ad esistenza nel momento della sua realizzazione e fissazione sulla pellicola; in altri termini, con riferimento all'opera cinematografica, non è possibile distinguere l'interpretazione prestata dagli AIE rispetto all'opera interpretata. Le prestazioni degli AIE (remunerate attraverso il contratto di scrittura artistica) sono infatti insuscettibili di essere utilizzate dal vivo, ossia da parte di un pubblico presente e la pubblica proiezione dell'opera cinematografica nelle sale non rappresenta quindi "*un'ulteriore utilizzazione*" dell'opera, secondo quanto previsto dall'art. 84 III l.d.a., ma la sua utilizzazione primaria e per lungo tempo ha rappresentato l'unica ed esclusiva possibilità di utilizzazione e sfruttamento economico della stessa.
- o La circostanza che l'evoluzione tecnologica abbia consentito "*ulteriori utilizzazioni*" dell'opera cinematografica (televisione, supporti per homevideo, internet etc.), non ha modificato tale caratteristica ontologica dell'opera cinematografica, ma ha solo determinato l'esigenza di riconoscere e disciplinare i diritti degli AIE con riferimento a tali nuove e ulteriori modalità di utilizzazione dell'opera.
- o Pertanto, a differenza delle forme di utilizzazione previste dall'art. 84 l.d.a., la proiezione nelle sale cinematografiche non costituisce un'utilizzazione "*ulteriore*" o "*secondaria*" dell'opera cinematografica, ma la utilizzazione primaria ed essenziale, ossia quella attraverso la quale si realizza la natura stessa dell'opera; pertanto tale forma di utilizzazione non può essere soggetta alla medesima disciplina prevista per le "*utilizzazioni secondarie*" le quali, con riferimento alle opera cinematografica, si identificano in quelle forme di fruizione dell'opera nelle quali il pubblico non è presente in sala, quale ad esempio la diffusione televisiva.

o La coerenza di tale interpretazione con l'impianto normativo in materia è dimostrata da un'ulteriore argomentazione di carattere sistematico. L'attuale formulazione dell'art. 84 l.d.a. discende dal recepimento della direttiva comunitaria 93/98/CE, relativa alla durata della protezione di alcuni diritti di autore e di diritti connessi. Qualora si accedesse all'interpretazione che ricomprende la proiezione nelle sale nelle utilizzazioni diverse da quelle di cui all'art. 84 l.d.a., si perverrebbe alla conclusione - invero paradossale - che l'equo compenso sarebbe riconosciuto agli AIE, ma non agli autori dell'opera; infatti l'art. 46 l.d.a. (come modificato dal medesimo d.lgs. n. 154/1997, attuativo della direttiva 93/98/CEE), non prevede per gli autori alcun diritto all'equo compenso con riferimento alla pubblica proiezione nelle sale cinematografiche; tale conclusione si pone in contrasto con la dichiarata finalità della disciplina introdotta dall'art. 17 (v. in particolare comma V, lettera D) della legge delega 6/2/1996, n. 52, della quale gli autori sono i principali destinatari. Ad accedere alla interpretazione di parte attrice si verificherebbe il risultato che due disposizioni normative coeve e corrispondenti (in quanto entrambe introdotte nell'attuale formulazione dal medesimo d.lgs. 154/1997) introdurrebbero un'ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con il canone di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 cost.



- Da tali considerazioni discende quale corollario l'esclusione di un diritto degli AIE all'equo compenso per la pubblica proiezione in sala di opere cinematografiche alle quali gli stessi abbiano partecipato, svolgendo della propria interpretazione, in forza di un accordo con il produttore. La pretesa avanzata da IMAIE nei confronti di A.N.E.C. e di Multiplex deve essere pertanto respinta poiché infondata.
- Sussistono ragioni di equità, ravvisabili principalmente nella novità delle modifiche legislative e nell'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, che giustificano l'integrale compensazione tra le parti dell'onere delle spese processuali.

P.Q.M.

Il tribunale

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

1. rigetta le domande proposte dall'IMAIE – Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori nei confronti di A.N.E.C. – Associazione Nazionale Esercenti Cinema e di Multiplex Gestioni s.r.l.;
2. compensa per intero tra le parti l'onere delle spese sostenute per il presente procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IX sezione civile, sezione specializzata della proprietà industriale ed intellettuale, il 16/9/2011.

Il giudice

[Handwritten signature]

Il presidente

[Handwritten signature]

OTT. 2011
[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE C2
D.ssa Rosella Tiziana

[Handwritten signature]

Depositate in Cancelleria
Roma, H. 1.2. OTT. 2011
IL CANCELLIERE
(D.ssa Rosella Tiziana)

